

## **D.M.25 maggio 2001, n. 264- Donazioni di opere librerie e dotazioni informatiche**

**Preambolo, Art.1, Art.2, Art.3,**

### **Preambolo**

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, con il quale viene istituita l'imposta sul valore aggiunto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, contenente il testo unico sulle imposte dirette;

Visto l'articolo 54, comma 1, della legge 23 novembre 2000, n. 324, che stabilisce agevolazioni fiscali per le donazioni d'opere librerie e di dotazioni informatiche;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Considerato che il comma 3 dell'articolo 54, della legge 23 novembre 2000, n. 324, demanda ad apposito decreto del Ministro delle finanze la regolamentazione della disciplina prevista dal comma 1, dell'articolo 54 della legge 23 novembre 2000, n. 324;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 aprile 2001;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, con nota n. 3-5351 del 7 maggio 2001;

A d o t t a

il seguente regolamento:

### **Articolo 1**

Ambito soggettivo

1. I soggetti titolari di reddito d'impresa, nonché i soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono effettuare le cessioni gratuite previste dall'articolo 54, comma 1, della legge 23 novembre 2000, n. 342.

2. I destinatari delle cessioni di cui al comma precedente sono:

- a) gli enti locali;
- b) gli istituti di prevenzione e pena;
- c) le istituzioni scolastiche;
- d) gli orfanotrofi;
- e) gli enti religiosi.

### **Articolo 2**

Ambito oggettivo

1. Le cessioni gratuite di cui al comma 1 del precedente articolo, hanno per oggetto i prodotti editoriali e le dotazioni informatiche non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione.

2. Per prodotto editoriale, agli effetti del presente decreto, s'intende il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione d'informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radio diffusione sonora o televisiva, con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici.

3. Per dotazione informatica, agli effetti del presente decreto, s'intendono le componenti elettroniche, hardware e software, necessarie per la raccolta, l'archiviazione, l'elaborazione e la trasmissione delle informazioni;

4. I prodotti di cui ai commi precedenti si considerano non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione, quando non siano più inseriti in distribuzione ovvero quando presentino difetti e vizi di produzione tali da renderli non adatti all'immissione in mercato ovvero quando, in ragione della loro obsolescenza tecnologica, non risultino più adeguati alle esigenze del cedente.

### Articolo 3

#### Disciplina fiscale

1. Le cessioni di prodotti editoriali e le dotazioni informatiche, di cui ai precedenti articoli del presente decreto, non costituiscono ricavi né plusvalenze patrimoniali ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 53, comma 2, e dell'articolo 54, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Le cessioni di prodotti editoriali e di dotazioni informatiche, di cui agli articoli precedenti, sono equiparate, ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, alla distruzione di beni.

3. La distruzione dei beni di cui al comma precedente, risulta, in via alternativa:

a) dal libro giornale o da altro libro tenuto a norma del codice civile ovvero da apposito registro tenuto a norma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dal quale risultino la natura, qualità, quantità dei beni medesimi nonché i soggetti riceventi;

b) dal documento di trasporto previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, o con altro valido documento di trasferimento;

c) da apposita annotazione, al momento della consegna dei beni, in uno dei registri previsti dagli articoli 23, 24, 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, contenente, oltre alla natura, quantità e qualità dei beni, i dati necessari per identificare il soggetto destinatario dei beni medesimi.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.